

Newsletter L'HUB

N. 33

aprile/maggio 2016

IDRICO

Delibera 10 marzo 2016 n. 104/2016/R/idr

Il provvedimento approva, ai fini della valorizzazione dei congruagli nell'ambito del Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, le predisposizioni tariffarie proposte per il gestore G.O.R.I. S.p.A. con riferimento al periodo 2012-2015.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/104-16.htm>

Delibera 25 febbraio 2016 n. 76/2016/R/idr

Il provvedimento approva, ai fini della valorizzazione dei congruagli nell'ambito del Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, le predisposizioni tariffarie proposte dall'Autorità d'Ambito Sele per i gestori ASIS S.p.A., Ausino S.p.A., Consac Gestioni Idriche S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A. e SII S.p.A. per il periodo 2012-2015.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/076-16.htm>

Delibera 218/2016/R/idr pubblicata il 06 maggio 2016

Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale

Il provvedimento disciplina il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all'Autorità.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/218-16.htm>

Delibera 217/2016/R/idr pubblicata il 06 maggio 2016

Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale e integrazione della RQSII

Il provvedimento avvia il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga agli obblighi di qualità contrattuale avanzate dai gestori e dagli Enti di governo dell'ambito ai sensi della deliberazione 655/2015/R/idr. Il provvedimento integra altresì le modalità applicative di alcune disposizioni concernenti la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e in particolare delle norme relative agli obblighi relativi alla diffusione e all'apertura degli sportelli fisici.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/217-16.htm>

Delibera 209/2016/E/com pubblicata il 06 maggio 2016

Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità – Testo Integrato Conciliazione (Tico)

Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione e altri organismi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/209-16.htm>

Approfondimento: Partite pregresse

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN ENNA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 258/15 Ruolo Generale avente per oggetto: "Condannatorio", promossa

DA

Greco Massimo, residente ed elettivamente domiciliato in Enna, c.da San Calogero s.n.c., C.F.: GRCMSM68C29C342M;
-ATTORE-

CONTRO

Aequaenna s.c.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Bovis Stefano, P. IVA: 01087110860, elettivamente domiciliata in Enna,

piazza Tremoglie n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvia Fazzi, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: come in atto di citazione: "voglia il Sig. Giudice 1. Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di utenza per la fornitura della risorsa idrica presso l'abitazione di Contrada San Calogero di Enna quale unico strumento regolatorio dei rapporti tra lo Scrivente e la convenuta Aequaenna s.c.p.a.; 2. Per l'effetto dichiarare illecito il comportamento della convenuta che in violazione delle regole sottese al contratto d'utenza e alle norme del Codice Civile ha minacciato la sospensione della fornitura per morosità; 3. Inibire alla convenuta di inserire ulteriori somme a titolo di "partite pregresse" nelle future fatturazioni senza una preventiva condivisione negoziale; 4. Accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l'assenza di causa nella controprestazione richiesta dalla convenuta; 5. Accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l'illiceità della pretesa economica per violazione dei principi di trasparenza, buona fede, legittimo affidamento ed irretroattività; 6. In virtù dei superiori accertamenti, condannare la convenuta alla ripetizione delle somme percepite indebitamente a titolo di partite pregresse; 7. In virtù degli accertamenti di cui sopra condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed eventuali onorari relativi al presente giudizio secondo il principio della soccombenza." Per la convenuta: come nelle note conclusive: "Per tutto quanto dedotto ed eccepito si chiede il rigetto della domanda attrice siccome errata ed infondata.

Con vittoria di spese e compensi di lite."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore, premettendo di essere titolare del contratto di utenza n. 21876 del 13.11.1990, variato 01.12.1993, per la fornitura idrica dell'immobile di c.da San Calogero, in relazione al quale la convenuta era subentrata in data 01.08.2006, senza alcuna preventiva e formale comunicazione, a seguito dell'aggiudicazione della concessione del nuovo servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Enna, esponendo una panoramica normativa incentrata sulla legge n. 36/1994 e sul d. lgs. n. 152/2006, soffermandosi sulla relativa giurisdizione del Giudice ordinario - dovendosi, in particolare, ritenere la tariffa del servizio idrico integrato corrispettivo di una prestazione commerciale complessa -, deduce: che nella relativa fattura n. 2014254179 del 06.08.2014, Acquaenna s.c.p.a. aveva unilateralmente inserito la voce "partite pregresse" per un importo di E. 4,62; che nella successiva fattura n. 2014276861 del 09.10.2014 la stessa voce ammontava ad E. 28,93; che la convenuta aveva esitato negativamente la comunicazione di esso Greco del 01.12.2014 di non versare il suddetto ultimo importo con la contestuale richiesta di chiarimenti, sottolineando che la stessa non interrompeva la procedura di recupero del credito, inclusa la procedura in essere per la sospensione della relativa fornitura per morosità; che con nota del 08.01.2015 esso attore, contestando quanto sopra, aveva, quindi, comunicato l'avvenuto pagamento di

dette "partite pregresse" al solo fine di scongiurare un'improvvisa interruzione della fornitura idrica, preannunciando azione legale; che nella successiva fattura n. 2015061966 del 22.01.2015 la convenuta aveva richiesto la somma di E. 7,14 nuovamente a titolo di "partite pregresse"; che il descritto comportamento di Acquaenna s.c.p.a. doveva ritenersi contrario ai dettami di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., considerata anche la modesta entità della voce delle fatture contestata, inserita nelle stesse in violazione di legge e senza una preventiva condivisione negoziale; che alla suddetta richiesta di chiarimenti di esso Greco del 01.12.2014 la convenuta aveva ricondotto la legittimità della voce "partite pregresse" alla determina del Commissario dell'ATO Idrico n. 5 Enna n. 86 del 23.05.2014 ad alla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 neppure allegate per relationem, per cui rimanevano ignote le ragioni della relativa pretesa economica, ivi compresi l'ammontare complessivo e le modalità di calcolo, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, comportandosi la convenuta come un concessionario di pubblico servizio sprovvisto di rapporti sinallagmatici di natura contrattuale con i singoli utenti finali; che la suddetta determina n. 86 del 23.05.2014, peraltro di difficile comprensione, non faceva peraltro alcun cenno alla "partite pregresse" riferite all'arco temporale 2005-2010, voce comunque illegittima per violazione del principio di irretroattività e come tale meritevole di essere disapplicata ex legge n. 2248/1865, all. E, art. 5, non potendosi, peraltro, scaricare sugli utenti finali eventuali disfunzioni programmatiche imputabili ad altri; che gli aumenti in questione, fittiziamente denominati conguagli, erano in realtà veri e propri aumenti tariffari, scollegati dal principio di sinallagmaticità.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

La convenuta Acquaenna s.c.p.a., premettendo un panorama normativo - giurisprudenziale in ordine alla gestione del Servizio Idrico ed alla determinazione della tariffa idrica, contesta la domanda attorea deducendo: che le c.d. "partite pregresse" non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative sulla base di criteri normativi predefiniti, dunque non contestabili dall'utente ed autorizzati dall'Autorità d'Ambito nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico Integrato (AEEGSI) nel rispetto dei principi riconosciuti dalla Corte Costituzionale, ed in particolare di quello di copertura dei costi con finalità di tutela dell'equilibrio economico - finanziario; che in ordine ai valori ed ai conguagli indicati in bolletta, vi erano le previsioni dell'Autorità di regolamentazione del settore di cui all'art. 10 della delibera 586/2012/R/IDR e all'art. 31 della delibera 643/2013/R/IDR; che essa convenuta non aveva minacciato alcunchè, ma si era limitata ad informare l'utente sulle conseguenze della morosità, fornendo i chiarimenti previsti.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Ciò detto, la domanda attorea è da ritenersi fondata e deve essere accolta come di seguito esposto.

Se nulla può essere disposto in ordine alla parte della domanda attorea relativa alla dedotta minacciata sospensione, da parte della convenuta, della fornitura idrica in questione, non risultando essersi la stessa concretizzata – con

conseguente difetto in capo all'attore del requisito di cui all'art. 100 c.p.c. così come nulla può essere disposto, per la medesima ragione, con riferimento alla parte della domanda del Greco riferita all'eventuale comportamento futuro della convenuta, l'esposta censura dell'operato di Acquaenna s.c.p.a. con riferimento alla questione delle c.d. "partite pregresse" merita, invece, accoglimento.

Le prodotte fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015, oggetto del presente giudizio, si caratterizzano per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione della voce "Partite pregresse" nelle stesse indicata solo con la laconica indicazione "Conguaglio anni 2005-2010". Ciò comporta non solo la violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, ma anche del dettato di cui all'art. 31.2, All. A. della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, e di cui all'art. 10, All. A, della delibera della stessa Autorità n. 586/2012/R/IDR.

Alla luce delle superiori considerazioni e risultanze processuali, deve dichiararsi non dovuta la somma di E. 40,69 complessivamente indicata a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010" nelle fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015, oggetto di contestazione.

In applicazione del principio di soccombenza, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, in accoglimento della domanda attorea, dichiara non dovuta la somma di E. 40,69 complessivamente indicata a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010" nelle fatture Acquaenna s.c.p.a. nn. 2014254179 del 06.08.2014, 2014276861 del 09.10.2014 e 2015061966 del 22.01.2015.

Condanna, inoltre, la convenuta Acquaenna s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi E. 47,95 a titolo di spese vive. Così deciso in Enna il 04 aprile 2016

Il Giudice di pace

-Dott. Giuseppe Dante Maria Amico

Commento:

**Stop alla "partite pregresse" nel calcolo della tariffa idrica
(Nota a sentenza Giudice di Pace di Enna n. 40 del 04/04/2016)
di Massimo Greco**

La sentenza del Giudice di Pace del Tribunale di Enna n. 40 del 04/04/2016 ha acclarato, accogliendo uno solo degli eccepiti profili di illiceità della pretesa

economica dell'ente gestore del servizio idrico a titolo di "partite pregresse", l'illiceità dell'inserimento unilaterale di detta voce di costo in fattura per violazione sia dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al contratto d'utenza che del medesimo dettato di cui alle delibere dell'Autorità per l'Energia e l'Ambiente – AEEGSI, per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione di questa voce di costo indicata solo con la laconica indicazione "Conguaglio anni 2005-2010". In sostanza, rimanendo criptate le ragioni per le quali l'Ente gestore richiede queste somme perché non adeguatamente illustrate alla parte che ha sottoscritto il contratto d'utenza, è difficile sia accettarle che contestarle.

La difesa della parte convenuta era tutta costruita sull'intangibilità delle scelte dell'ente gestore del servizio idrico anche allorquando, come nel caso che ci occupa, queste comportavano un aumento improvviso ed unilaterale della tariffa. L'Azienda convenuta continuava infatti a sostenere che non vi erano spazi di negoziazione sull'ammontare della tariffa, attesa la natura pubblicistica degli atti amministrativi presupposti con i quali risultavano approvate le scelte dell'ente gestore e considerata altresì l'esigenza di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.

Orbene, in disparte l'evidente infondatezza di quanto affermato dalla convenuta alla luce della specifica giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 335/2008) secondo cui la tariffa del servizio idrico integrato trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto d'utenza, la pretesa di far gravare sull'utente anche gli eventuali errori di un'errata pianificazione d'ambito non trova conforto né nell'ordinamento positivo, né nel negozio giuridico sottoscritto dall'utente, non solo perché in violazione del citato principio di buona fede, ma perché un adeguamento della tariffa "ex post" si sarebbe tradotto in un'alea insopportabile per l'utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità della tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere (o mantenere) una siffatta tipologia negoziale di somministrazione della risorsa idrica.

In tale contesto non può certo rilevare la posizione di subalternità dell'utente rispetto a quella monopolista dell'ente gestore del servizio (definita dal Presidente dell'Autorità per la concorrenza e il mercato Prof. Pitruzzella "patologica dipendenza del consumatore dall'ente gestore monopolista"), atteso che l'utente potrebbe sempre decidere di risolvere il contratto d'utenza per sopravvenuta onerosità, ricorrendo a formule alternative, ancorché "antiche", di approvvigionamento dell'acqua.

Alla società convenuta è sfuggita, verosimilmente, la fondamentale differenza tra tassa e tariffa. La prima rappresenta il sistema di remunerazione di un servizio pubblico locale che l'ente pubblico (impositore) assicura indistintamente a tutta la collettività amministrata. In questo caso il singolo cittadino/contribuente, mentre è obbligato a pagare la tassa secondo la propria capacità contributiva (art. 53 Cost.), non può rifiutare l'erogazione del servizio che viene organizzato dall'ente nell'esercizio di funzioni autoritative (Nota 1).. La tariffa, invece, è concepita come il corrispettivo di un servizio pubblico locale che l'ente pubblico (ATO Idrico) assicura al singolo utente previa sottoscrizione di un contratto d'utenza. In questo secondo caso, che ricorre nella nostra questione, il rapporto tra il cittadino/utente e l'ente gestore del servizio (che ha avuto dall'Autorità d'ambito ATO Idrico l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato) è regolato da un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, in cui non vi è alcuna supremazia da parte del contraente gestore del servizio.

Postulato di questa fondamentale ripartizione è che, ammesso che ci sia, l'eventuale incremento del costo del servizio idrico integrato dovuto ad eventuali errori dell'originaria pianificazione d'ambito, peraltro cristallizzata in fase di aggiudicazione dell'affidamento in concessione, dovrebbe gravare sull'Autorità d'ambito e quindi sui Comuni consorziati, anziché gravare, tramite il sistema tariffario e l'escamotage delle "partite pregresse", sull'utenza finale del servizio. Questi costi, per certi aspetti estranei alla corretta gestione del servizio, "...entreranno tra gli elementi in base ai quali l'espletamento delle funzioni istituzionali da parte degli enti locali verrà valutato dai cittadini, ai fini dell'attivazione di quella che si definisce comunemente responsabilità politica" (Nota 2).

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, ha più volte manifestato il suo sfavore per sistemi di riconoscimento, per così dire, automatico dei costi, con probabile trasferimento all'utenza, attraverso il meccanismo tariffario, delle inefficienze aziendali (Nota 3).

In tale contesto appare illuminante anche il disegno di legge statale n. AC 2212 recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento" presentato il 20 marzo 2014 ed il cui esame in Commissione è iniziato il 4 giugno 2015. L'articolo 8 di tale d.d.l. prevede che "Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito...".

In sostanza, il Parlamento sente l'esigenza di enucleare dal sistema tariffario quelle voci di costo del servizio idrico integrato riferite a spese d'investimento la cui struttura intrinseca non può non gravare sulla fiscalità generale.

La remunerazione integrale del servizio troverebbe quindi copertura non in un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, qual'è quello d'utenza sottoscritto dall'utente per la somministrazione dell'acqua nella propria abitazione, ma in un vero e proprio rapporto tributario in cui il soggetto attivo (sia in relazione all'an che in relazione al quantum) non potrà che essere un ente pubblico dotato dello specifico *imperium* (potestà impositiva); potere che dovrà essere necessariamente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti di natura privatistica, qual'è la convenuta società "AcquaEnna", politicamente irresponsabili perché sprovvisti di autonomia politica.

Questa considerazione si impone anche alla luce del generalissimo principio vigente in materia tributaria, dotato di dignità costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 23 Cost., e certamente valevole anche con riguardo alla fiscalità locale, secondo il quale l'esercizio della potestà impositiva nei confronti dei cittadini richiede, quale suo indispensabile presupposto, una legge attributiva della relativa potestà pubblicistica (*no taxation without representation*). Ne deriva che l'esercizio del potere impositivo sotteso alla pretesa economica di che trattasi, espressione diretta della sovranitas, non può essere delegata ad enti che non siano investiti, direttamente ex lege, della potestas impositionis e, quindi, soggetti al controllo diretto dei cittadini (soggetti passivi d'imposta).

Per tutto quanto precede e considerato poiché le vessate "partite pregresse" sanzionate dal Giudice di Pace altro non sono che costi d'investimento sostenuti

dalla società convenuta negli anni pregressi ed unilateralmente (rectius, arbitrariamente) ripartiti all'utenza, la relativa pretesa economica non può che ritenersi infondata.

1 Cass. Sent. n. 17381 del 23/07/2010.

2 Tar Umbria, sez. I, sent. n. 126/2011.

3 Così Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4290/2006.

GLI EVENTI

Labmeeting 2 – Il servizio di depurazione in Italia tra regolazione e industria

Data/Orario

gio 19/05/2016

10:00 - 13:30

Luogo: Sala 2 - Palazzo Rasponi - Piano

Nobile (1° Piano)

Categoria:

- Labmeeting

in collaborazione con BolognaFiere e LUEL



Abstract

Il Labmeeting affronterà i vari aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche, dalla regolazione tariffaria fino ai servizi di fognatura e di depurazione, offrendo un confronto diretto tra istituzioni, enti locali, università, gestori, aziende e consumatori. Rappresenta la quarta tappa del road-show nazionale avviato in vista della prossima edizione di H2O, la Mostra internazionale dell'Acqua, giunta alla tredicesima edizione, in programma dal 19 al 21 ottobre prossimi presso il Quartiere fieristico di Bologna, contemporaneamente al grande salone sull'industria dell'edilizia SAIE.

L'iniziativa rientra all'interno dei ROAD SHOW 2015-2016 – Eventi di avvicinamento all'H2O 2016 | Quarto evento TRATTAMENTO ACQUE

Programma

orario 10:00 – 13:30

- La mappatura del servizio: criticità e spunti di riflessione
ing. Andrea Bolognesi – Unibo
- La nuova regolazione tariffaria idrica proposta dall'Authority nazionale
dott. Gerardino Castaldi – LUEL Acquainfo

- Confronto e sinergie nella gestione armonica del servizio
ing. Maurizio del Re – Gruppo Veolia
- Confronto e sinergie nella gestione armonica del servizio
dott. Paolo Trombetti – IATT
- Le procedure e le metodiche di verifica degli scarichi produttivi
dott. Mauro Bocciarelli – Ordine Chimici
- La progettazione dei servizi di trattamento in un'ottica di efficienza gestionale
ing. Yos Zorzi – Sinergia
- L'industria del settore: rete e dialogo fra gli operatori
dott. Pier Francesco Pighetti – Fiere di Bologna
- La regolatore tariffaria locale
dott. Stefano Santandrea – ATERSIR

discussione finale e confronto con i partecipanti

Moderà il dibattito: **Dott.ssa Paola Matino – LUEL**



>Rave
nna
2016



9^a edizione
maggio 2016

È un festival su rifiuti, acqua, energia;
tre giorni di incontri, di formazione e informazione, di approfondimenti e conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d'arte e spettacolo.

- Conference
- Workshop
- Lab Meeting
- Eventi culturali

Ricerca, conoscenza, innovazione, arte e cultura intesi come terreno ideale dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e di comunicare.

Ravenna2016
TEMPISTICHE

Settembre 2015
Avvio call for Papers e Proposal

Dicembre 2015
Chiusura call for Papers e Proposal

Febbraio 2016
Presentazione del Programma e apertura delle iscrizioni



Informazioni:
www.ravenna2016.it
ravenna2016@labelab.it

Laboratorio
Utilities &
Enti Locali

ACQUAINFO.IT



✉ info@luel.it

☎ +39 346 0017628

☎ 051 240084

✉ info@acquainfo.it

☎ +39 331 1079334